

Città di Senise

Provincia di POTENZA

C.A.P. 85038

P. IVA 00832530760 - C.F. 82001490760



REGOLAMENTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.12.2025

Indice del Regolamento

<u>CAPO I – Disposizioni generali</u>	4
<u>Art. 1 – Finalità</u>	4
<u>Art. 2 – Definizioni</u>	4
<u>Art. 3 – Ambito di applicazione</u>	5
<u>Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza</u>	5
<u>Art. 5 – Notificazione preventiva al garante</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>CAPO II – Soggetti</u>	6
<u>Art. 6 – Titolare del trattamento dei dati personali</u>	6
<u>Art. 7 – Responsabile del trattamento dei dati personali</u>	6
<u>Art. 8 – Incaricati del trattamento dei dati personali</u>	7
<u>Art. 9 – Personale autorizzato ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale</u>	7
<u>Art. 10 – Accesso ai sistemi e parole chiave</u>	7
<u>CAPO III – Trattamento dei dati personali</u>	8
<u>Art. 11 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali</u>	8
<u>Art. 12 – Obblighi degli operatori</u>	9
<u>Art. 13 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia</u>	9
<u>Art. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta</u>	9
<u>Art. 15 – Diritti dell'interessato</u>	9
<u>CAPO IV - Fototrappole e tutela ambientale</u>	11
<u>Art. 16 – Disposizioni particolari per la gestione delle foto Trappole</u>	11
<u>Art. 17 – Sistemi di videosorveglianza</u>	11
<u>Art. 18 – Trattamento e conservazione dei dati personali</u>	11
<u>CAPO V – Misure di sicurezza</u>	12
<u>Art. 19 – Sicurezza dei dati personali</u>	12
<u>Art. 20 – Modalità da adottare per i dati videoripresi</u>	12
<u>Art. 21 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza</u>	13
<u>Art. 22 – Comunicazione dei dati personali a soggetti terzi</u>	13

<u>Art. 23 – Informativa</u>	14
<u>CAPO VI – Norme finali</u>	14
<u>Art. 23 – Valutazione d’impatto</u>	14
<u>Art. 24 – Norma di rinvio</u>	14
<u>Art. 25 – Tutela amministrativa e giurisdizionale</u>	14
<u>Art. 26 – Disposizioni finali</u>	14

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Senise, gestito e utilizzato dal Corpo di polizia locale, e garantisce che lo stesso si svolga per l'espletamento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Il presente Regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento anche in ragione del nuovo Regolamento generale in materia di protezione dati personali, d'ora in poi anche solo GDPR. (Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio n. 679/2016):

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per "Codice" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
 - b. per "GDPR" il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
 - c. per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini ed eventualmente suoni, utilizzato per le finalità di cui all'articolo 1;
 - d. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
 - e. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione la cancellazione e la distruzione di dati personali;
 - f. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dei dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - g. per "titolare del trattamento", il Comune di Senise, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - h. per "responsabile del trattamento", la persona fisica o giuridica che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
 - i. per "autorizzati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare e/o dal responsabile;

- j. per "interessato" la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- k. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza o il sistema di "foto – trappole" attivati sul territorio comunale e collegato alla centrale operativa della Polizia Locale.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la centrale operativa della Polizia Locale.
2. Le finalità del suddetto impianto sono:
 - l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico mobiliare ed immobiliare;
 - prevenire illeciti e fatti criminosi attraverso l'azione di deterrenza che la presenza di telecamere di sorveglianza di per sé esercita;
 - la vigilanza sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;
 - l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.
3. Le finalità istituzionali dell'impianto di cui al precedente comma sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso la centrale operativa della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine.
4. Il sistema di videosorveglianza, nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità sanciti dal Codice, comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.
5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle

riprese, evitando quando, non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

6. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.
8. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II – Soggetti

Art. 6 – Titolare del trattamento dei dati personali

1. Il Comune, in persona del Sindaco, legale rappresentante dell'ente, è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.
2. Il Sindaco, in qualità di Titolare:
 - a. definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b. effettua, quando previste le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c. individua i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e nomina i responsabili del trattamento dei dati personali;
 - d. detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti;
 - e. attribuisce la responsabilità delle funzioni al Comandante della Polizia locale, secondo le normative previste dal TUEL.
 - f. vigila sull'osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 7 – Responsabile del trattamento dei dati personali

1. Il Titolare del Trattamento può affidare la gestione o porzioni della gestione delle attività di videosorveglianza e foto trappole a soggetti esterni che hanno idonee caratteristiche professionali e tecniche, valutate in base all'evoluzione dei sistemi tecnologici.
2. Il Titolare attribuisce al Responsabile, tramite apposita nomina e conferimento di incarico, le istruzioni su come selezionare, gestire, conservare e trasferire l'immagine al Comando di Polizia locale.
3. Il Titolare ha in ogni momento possibilità di accedere alle immagini, tramite appositi autorizzati.

Art. 8 – Autorizzati del trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile designa e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti alla Polizia Locale.
2. Gli autorizzati andranno nominati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
5. Gli autorizzati del materiale trattamento, nominati dal Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
6. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, agli autorizzati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.
7. Gli autorizzati custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa della Polizia Locale, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi nell'ambito delle competenze loro affidate.

Art. 9 – Personale autorizzato ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale

1. L'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale è consentito solamente al Sindaco, al personale in servizio del Servizio/Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Responsabile e agli autorizzati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile ed a questi si applicano le disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 10 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli autorizzati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli autorizzati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di “log” di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III – Trattamento dei dati personali

Art. 11 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all’art. 4 del presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
 - trattati, con riferimento alla finalità dell’analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 4, comma 2 con modalità rivolte a salvaguardare l’anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell’impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati e gli autorizzati incaricati non effettueranno riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa del Servizio/Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L’impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell’evento, nell’ambito delle finalità previste all’articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un’apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
5. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Art. 12 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli autorizzati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'art. 4, comma 2.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accade nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4, comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 13 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dal Codice, secondo i modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera, secondo i modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
3. Il Comune si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.
4. L'informativa integrale è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione dedicata_____.

Art. 15 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. In particolare l'interessato, gode dei diritti previsti dall'articolo 15 all'articolo 22 del Regolamento UE n. 2016/679, come di seguito elencati:
 - ✓ il diritto di accesso ai dati personali, che comprende il diritto ad ottenere informazioni sulle finalità del trattamento, sulle categorie dei dati personali raccolti, sui destinatari o categorie di destinatari a cui i Suoi dati personali sono stati o saranno comunicati, sul periodo di conservazione, sull'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere alla Società la rettifica o la cancellazione (solo se consentito dalla legge in riferimento ai dati raccolti) dei Suoi dati personali o di opporsi al loro trattamento, il diritto di opporre reclamo al Garante per la Privacy, sulle fonti dei dati qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, sul diritto ad ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento;
 - ✓ il diritto di ricevere i dati personali che lo riguardano, in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile;
 - ✓ il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
 - ✓ il diritto di ottenere la cancellazione (in conformità a quanto previsto per legge), la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - ✓ il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta ed ai trattamenti effettuati per le finalità previste dalla normativa vigente;
 - ✓ il diritto di proporre reclamo al Garante dei dati personali, secondo la procedura consultabile al sito (www.garanteprivacy.it) per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e richiedere una verifica del Garante stesso.
3. Per ogni richiesta di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo può essere chiesto all'istante, ve non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi del costo del personale, stabilito dalla Giunta comunale.
4. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
5. Il Titolare del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

6. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
7. La Giunta comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.
8. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
9. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 e 2 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
10. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata; questi dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
11. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV - Fototrappole e tutela ambientale

Art. 16 – Disposizioni particolari per la gestione delle foto Trappole

Ad integrazione delle disposizioni della regolamentazione all'utilizzo di impianti di videosorveglianza, ulteriori specificazioni in questo capo si riferiscono al sistema "foto-trappole", vale a dire dispositivi collocati nel territorio di Senise, allo scopo precipuo di contrastare il diffuso fenomeno dell'abbandono e dell'irregolare conferimento dei rifiuti nel territorio comunale e con la finalità di tutelare e salvaguardare l'ambiente dal degrado urbano conseguente a tali condotte. L'impianto di videosorveglianza, costituito da foto-trappole, può essere utilizzato anche per le finalità di sicurezza pubblica e tutela del patrimonio comunale.

Art. 17 – Sistemi di videosorveglianza

Le immagini fotografiche riprese e scattate dalle foto-trappole, collocate nei siti considerati più a rischio per il ripetersi di episodi di abbandono e/o conferimento irregolare dei rifiuti, sono trasferite sul sistema informatico in dotazione all'Ufficio della Polizia Locale. Ciascuna foto-trappola viene posizionata su un supporto (palo o altro) e si attiva in modo automatico con il movimento. L'impianto non prevede la visione diretta delle immagini rilevate da foto-trappole.

Art. 18 – Trattamento e conservazione dei dati personali

Per la individuazione, collocazione e gestione delle immagini, nonché la selezione di quelle relative alle condotte illecite e l'inoltro delle stesse il Comune può con apposito provvedimento assegnarlo ad una persona fisica o giuridica esterna che verrà nominata ai sensi del GDPR responsabile del trattamento.

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti esclusivamente per finalità di tutela ambientale e riguardano solo le immagini indispensabili al raggiungimento delle finalità perseguite, con modalità che salvaguardano l'anonimato, evitando (quando non rilevanti), immagini ingrandite o dettagliate, nel rispetto dei

principi di pertinenza e non eccedenza. I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità per cui sono raccolti, e comunque al massimo per sette giorni, salvi i casi di conservazione per fini di Polizia Giudiziaria, o in caso di accertamento di violazioni amministrative, fino alla conclusione del procedimento. Tutti i dati non utilizzati nel suddetto procedimento sanzionatorio sono immediatamente cancellati. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è segnalato agli utenti nelle forme di legge mediante comunicati sul sito del Comune. L'uso dei dati personali, nell'ambito delle finalità suindicate, non necessita del consenso degli interessati, in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali, assoggettate alla normativa vigente in materia di privacy. Il Responsabile del trattamento dei dati è designato dal Titolare. Gli operatori (autorizzati) che, in via principale o residuale, effettueranno un trattamento dei dati, sono nominati dal Responsabile. L'accesso al sistema, protetto da password, è consentito esclusivamente al Responsabile e agli autorizzati.

L'accesso alle immagini delle foto-trappole può essere richiesto dall'interessato con apposita istanza scritta diretta al Responsabile, indicando la motivazione e allegando un documento d'identità. Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e, nel caso di esito positivo, fisserà il giorno in cui l'interessato potrà prenderne visione. L'accesso a tali dati è soggetto ai costi previsti con provvedimento adottato dagli organi di indirizzo politico.

CAPO V – Misure di sicurezza

Art. 19 – Sicurezza dei dati personali

1. I dati personali sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 e nel rispetto delle norme di attuazione di questo.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all'interno del Servizio/Comando in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Titolare, il Responsabile e gli autorizzati del trattamento dei dati. Non possono accedere altre persone se non sono accompagnate e/o autorizzate da soggetti autorizzati.
3. Per ragioni di efficienza del servizio il Titolare può disporre che le immagini siano conservate a cura del Responsabile al quale verranno conferite apposite istruzioni nell'atto di nomina circa la modalità di conservazione, selezione, inoltro al titolare e cancellazione.

Art. 20 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli autorizzati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli autorizzati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile (e ai suoi autorizzati) ed agli autorizzati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli autorizzati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

Art. 21 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.
2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.
3. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 22 – Comunicazione dei dati personali a soggetti terzi

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune a favore di altri soggetti autorizzati diversi dall'interessato è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 23 – Informativa

1. Gli interessati devono essere sempre messi in condizione di sapere che stanno per accedere ad un'area videosorvegliata o sottoposta al controllo delle fototrappole.
2. A tal fine l'Ente utilizza lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il Titolare del trattamento, la finalità perseguita, la durata di conservazione delle immagini, due recapiti alternativi di Contatto per consentire ai cittadini l'esercizio dei diritti di cui sopra.
3. Il modello dell'informativa da apporre in cartellonistica è reperibile anche sul sito internet del Garante (www.garanteprivacy.it)
4. L'informativa completa sul trattamento dei dati raccolti con il sistema di videosorveglianza e foto-trappole può essere letta sul sito internet istituzionale del Comune di Senise.

CAPO VI – Norme finali

Art. 23 – Valutazione d'impatto

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza e gestione fototrappole comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 24 – Norma di rinvio

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 25 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.
2. In particolare si applica l'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali.
3. Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 46 della legge 241/1990 e sm.i. è il Responsabile del trattamento dei dati personali così come individuato dal presente Regolamento.

Art. 26 – Disposizioni finali

1. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione in Consiglio Comunale.